



Città di Pontida

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO LUNGO LA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 3/2016 E SUCCESSIVAMENTE
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24/2019

- Art. 1 Finalità**
- Art. 2 Ambito di applicazione**
- Art. 3 Soggetto gestore**
- Art. 4 Divieto di circolazione**
- Art. 5 Divieto di circolazione con barriera**
- Art. 6 Ordinanza di chiusura**
- Art. 7 Pubblico transito**
- Art. 8 Domanda di autorizzazione al transito**
- Art. 9 Rilascio dell'autorizzazione al transito**
- Art. 10 Rilascio dell'autorizzazione su terreni del demanio regionale**
- Art. 11 Registro dei permessi al transito**
- Art. 12 Mezzi autorizzati al transito**
- Art. 13 Limiti al transito**
- Art. 14 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati**
- Art. 15 Esenzioni dai limiti al transito**
- Art. 16 Sanzioni**
- Art. 17 Periodo di validità dell'autorizzazione al transito**
- Art. 18 Polizza fideiussoria**
- Art. 19 Manifestazioni folcloristiche**
- Art. 20 Competizioni sportive**
- Art. 21 Vigilanza**
- Art. 22 Danni**
- Art. 23 Manutenzione**
- Art. 24 Convenzioni**
- Art. 25 Classificazione**
- Art. 26 Giornata delle strade**
- Art. 27 Controlli**
- Art. 28 Comportamenti degli utenti**
- Art. 29 Abrogazioni**
- Art. 30 Entrata in vigore**

Art. 1 Finalità

1. Scopo del presente regolamento è la tutela del territorio della Città di Pontida, attuata mediante la salvaguardia delle strade agricole, dei sentieri boschivi, delle piste forestali, dei tracciati minori e dei percorsi pastorali (di seguito denominata 'viabilità agro-silvo-pastorale'), nonché la promozione delle attività di coltivazione del fondo, della selvicoltura, dell'allevamento di animali e delle connesse attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135, com. 2, Codice civile, per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci del territorio della Città di Pontida.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, com. 1, Legge regionale 31/2008, per strade agro-silvo-pastorali si intendono le infrastrutture finalizzate ad un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito. Il transito è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con la Deliberazione della Giunta regionale 7/14016 del 08 agosto 2003.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali appartenenti al demanio comunale, sulla scorta dei contenuti del Piano di Indirizzo Forestale redatto dalla Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino, come meglio elencate nell'allegato A al presente Regolamento.

2. Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di pubblica utilità. La dichiarazione di pubblica utilità è regolata dagli articoli 12, 13 e 14, D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327, così come modificati dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

3. L'accesso e l'utilizzo delle strade di proprietà privata ai fini dello svolgimento di qualsiasi attività agro-silvo-pastorali, non dichiarate di pubblica utilità, non sono oggetto del presente regolamento, ma potranno essere in ogni caso oggetto di una specifica convenzione stipulata tra la/e Proprietà/e e l'Amministrazione Comunale della Città di Pontida, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale della Città di Pontida.

Art. 3 Soggetto gestore

1. Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale della Città di Pontida, qui di seguito denominata semplicemente Gestore.

Art. 4 Divieto di circolazione

1. Il divieto di circolazione mediante mezzi motorizzati è reso noto al pubblico mediante apposizione di idonea segnaletica riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento.

2. Tale divieto non si applica ai soggetti muniti di idonea autorizzazione al transito, rilasciato per iscritto dall'Amministrazione Comunale nei tempi e nei modi stabiliti dall'art. 9 del presente regolamento.

3. Le strade agro-silvo-pastorali che attraversano ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica (incluso il territorio comunale ricompreso nel Parco Adda Nord) potranno essere sempre chiuse con ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi al transito emanati dal Gestore ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, per motivate esigenze di tutela del suolo e/o del soprassuolo forestale, nonché per la salvaguardia della flora e/o della fauna.

4. Sono in ogni caso esclusi dal presente divieto i veicoli di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 5 Divieto di circolazione con barriera

1. La strada agro-silvo-pastorale potrà essere chiusa con idonea barriera, sbarra, oppure altro sistema di blocco, e munita di chiave. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione al transito ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa:

- a) di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- b) di tenere le eventuali chiavi del manufatto di chiusura con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

2. Il Comune per motivate esigenze potrà, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, stabilire con le modalità di cui al successivo articolo, la chiusura delle strade agro-silvo-pastorali con idonee barriere munite di chiave o altri sistemi di chiusura.

Art. 6 Ordinanza di chiusura

1. Il Gestore, nel caso di situazioni di grave pericolo e/o di eccezionale urgenza, dovrà prontamente emanare un'ordinanza sindacale di chiusura al transito, estesa anche ai titolari di permessi al transito di cui all'art. 9 del presente regolamento.

2. L'ordinanza dovrà essere esposta sia all'inizio, sia alla fine della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 7 Pubblico transito

1. Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito, regolato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, salve successive modificazioni e/ integrazioni.

Art. 8 Domanda di autorizzazione al transito

1. La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Gestore su apposita modulistica predisposta dall'ufficio tecnico e pubblicata sul sito internet comunale.

2. La domanda di autorizzazione al transito deve contenere a pena di nullità i seguenti elementi:

- a) le generalità del richiedente;
- b) la residenza del richiedente;
- c) il codice fiscale del richiedente;
- d) le motivazioni per l'accesso;
- e) la denominazione della strada agro-silvo-pastorale;
- f) la denominazione della località da raggiungere;
- g) l'arco temporale relativo al bisogno d'uso;
- h) estremi del veicolo per il quale è richiesta autorizzazione (tipo, modello, marca, targa, telaio);
- i) la categoria d'uso fra quelle specificate dall'art. 9, com. 5, del presente regolamento;
- j) eventuale polizza fideiussoria o deposito cauzionale di cui all'art. 18 del presente regolamento;
- k) ricevuta del versamento dell'eventuale tariffa stabilita dalla Giunta comunale.

Art. 9 Rilascio dell'autorizzazione al transito

1. Qualora sussistano i requisiti necessari, l'autorizzazione è rilasciata per iscritto dall'Ufficio Tecnico entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo richieste di integrazioni per documentazione mancante.

2. Tale permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati; sul medesimo mezzo potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, sino ad un massimo di quattro persone compreso il conducente.

3. Tale permesso dovrà essere collocato sul mezzo autorizzato al transito in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli effettuati a campione dalla polizia locale.
4. Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione al transito è rilasciato dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo in oggetto.
5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con mezzi a motore in deroga al divieto di circolazione:
- a) proprietari o affittuari di civili abitazioni, purché residenti nella strada agro-silvo-pastorale per la quale è richiesto il permesso al transito;
 - b) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada agro-silvo-pastorale per la quale è richiesto il permesso al transito, purché presentino documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali, quali a titolo di esempio, la coltivazione del fondo, la silvocultura e l'allevamento di animali;
 - c) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e/o allo svolgimento di attività lavorative di impresa agricola;
 - d) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura, purché debitamente documentate e specificamente autorizzate;
 - e) soggetti privati che svolgono attività di pesca o attività venatoria da appostamento fisso, purché debitamente documentate e specificamente autorizzate;
 - f) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi, purché debitamente documentate e specificamente autorizzate;
 - g) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di animali da allevamento, purché debitamente documentate e specificamente autorizzate;
 - h) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività di salvaguardia del pubblico patrimonio agro-silvo-pastorale, compreso il drenaggio delle acque dolci;
 - i) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e/o d'impresa connesse ad attività edili;
 - j) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e/o d'impresa connesse ad attività agro-silvo-forestali quali, a titolo di esempio, la coltivazione del fondo, la silvocultura, l'allevamento di animali, la pesca, l'agriturismo, il taglio e/o il trasporto di legname;
 - l) esigenze didattiche, di studio e di ricerca scientifica connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate e specificamente autorizzate;
 - m) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo, culturale e/o sportivo, purché patrocinate dall'Amministrazione comunale e purché, per loro natura e portata, non contrastino con le finalità di cui all'art.1, R.D. 3267/1923;
 - n) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, purché patrocinate dall'Amministrazione comunale;
 - o) soggetti privati che svolgono attività connesse al taglio e/o al trasporto di legname, purché debitamente documentate e specificamente autorizzate;
 - p) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali.

Art. 10 Rilascio dell'autorizzazione su terreni del demanio regionale

1. La Regione, tramite l'Ente al quale ha affidato la gestione del demanio rilascia le autorizzazioni per tutte le strade agro-silvo-pastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione. Inoltre potrà concedere specifici permessi

temporanei, comunque di durata non superiore all'anno solare, per attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico-ambientali.

Art. 11 Registro dei permessi al transito

1. L'Ufficio Tecnico provvederà alla predisposizione, all'istituzione ed alla cura di un pubblico registro dei permessi al transito nelle strade classificate agro-silvo-pastorali.

1. L'Ufficio Tecnico provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 12 Mezzi autorizzati al transito

1. Sulle strade agro-silvo-pastorali comunali della Città di Pontida potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva regionale sulla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale 7 agosto 2003, n. 7, siano in regola non solo con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale, ma anche con l'obbligo di polizza assicurativa di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Art. 13 Limiti al transito

1. Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 Km/h.

2. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva regionale sulla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale 7/2003.

RETE VIABILE AGRO SILVO PASTORALE							
Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Larghezza minima (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					Fondo naturale	Fondo stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5	<12	14	20	8
III	Piccoli automezzi	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

3. La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità. L'attribuzione delle strade ad una determinata categoria è stabilita, sulla scorta di quanto contenuto nella cartografia del Piano di Indirizzo Forestale se presente, oppure dall'ufficio tecnico della Città di Pontida ed è contenuta nell'allegato 1 al presente regolamento comunale.

Art. 14 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

1. Sono possibili dei carichi superiori a quelli indicati nella tabella precedente per tutte le strade ed in particolare per quelle di nuova costruzione qualora esplicitamente valutati con prove di carico.

2. In casi specifici debitamente motivati, l'ufficio tecnico potrà autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dagli articoli 9, 12 e 13 del presente regolamento, purché sottoscrivano necessariamente la polizza fideiussoria di cui all'art. 18.

Art. 15 Esenzioni dai limiti al transito

1. Sono esenti da ogni limitazione gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana Lario Orientale – Val San Martino, nonché del/dei Comune/i interessato/i, nonché i mezzi di soccorso che,

per motivi di servizio e/o controllo, abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in oggetto.

2. Sono parimenti esenti da ogni limitazione gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie, purché a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente d'appartenenza.

Art. 16 Sanzioni

1. L'inottemperanza all'obbligo di cui all'art. 4 è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 6 della Legge 30 aprile 1992, n. 285, così come modificata dal D.L 10 settembre 1993, n. 360, salve successive modificazioni e/o integrazioni.

2. La contraffazione, l'alterazione, la modificazione e/o la correzione dei permessi al transito, nonché l'inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 6, 12, 13 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pari a € 500.

3. L'inosservanza delle altre norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da € 150 a € 300.

4. L'Amministrazione Comunale, in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

5. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi è effettuata dai soggetti preposti alla vigilanza e incaricati dell'osservanza del presente regolamento di cui al successivo art. 21.

Art. 17 Periodo di validità dell'autorizzazione al transito

1. Il periodo di validità dell'autorizzazione al transito dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, i cinque anni solari.

Art. 18 Polizza fideiussoria

1. L'Ufficio Tecnico, competente al rilascio dell'autorizzazione al transito, potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo ed alla durata dei lavori, la sottoscrizione di una polizza fideiussoria oppure di un deposito cauzionale a copertura di tutti gli eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dal ripetuto transito, compresa la naturale usura della viabilità agro-silvo-pastorale, riservandosi di rivalersi anche in via giudiziale di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

2. La sottoscrizione di una polizza fideiussoria è obbligatoria per il rilascio del permesso al transito alla categoria d'uso di cui all'art. 9, com. 5, lett. i.

Art. 19 Manifestazioni folcloristiche

1. Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri e/o altre manifestazioni folcloristiche, il Sindaco della Città di Pontida potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta, purché gli organizzatori ne diano pronta comunicazione all'Amministrazione Comunale della Città di Pontida, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento.

2. A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art. 20 Competizioni sportive

1. Competizioni sportive potranno essere autorizzate dal Sindaco della Città di Pontida, purché gli organizzatori ne diano pronta comunicazione all'Amministrazione Comunale della Città di Pontida almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, mediante una specifica convenzione con gli organizzatori approvata con deliberazione della Giunta comunale.

2. In tale convenzione dovranno essere previsti a pena di nullità i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio del permesso al transito, la sottoscrizione di una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 21 Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione del presente regolamento sono esercitate dal Corpo Forestale, dagli Organi di Pubblica Sicurezza e dagli agenti della Polizia Locale.

Art. 22 Danni

1. Tutti i possessori dei permessi al transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Gestore e la Proprietà da qualsiasi responsabilità anche nei confronti di terzi, a termine dell'art. 2043 c.c.

Art. 23 Manutenzione

1. La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale di proprietà comunale è a carico del Gestore, compatibilmente con le risorse annualmente messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale.

2. La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale di proprietà privata resta a carico del privato anche qualora sia oggetto di specifica convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale.

3. La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale di proprietà comunale è finanziata con risorse risultanti da uno specifico capitolo di bilancio a ciò destinato. Le eventuali tariffe per il rilascio del permesso al transito sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale. Le risorse economiche prodotte dall'applicazione di eventuali tariffe per il rilascio dell'autorizzazione al transito di cui all'art. 9 del presente regolamento ed i proventi derivanti dall'irrogazione di eventuali sanzioni di cui all'art. 16 del presente regolamento saranno esclusivamente destinate alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della viabilità agro-silvo-pastorale comunale.

Art. 24 Convenzioni

1. Gli eventuali importi di cui all'art. 23, com. 3 del presente regolamento, relativi alle categorie d'uso fra quelle specificate dall'art. 9, com. 5, del presente regolamento, potranno essere commutati, tramite stipula di un'apposita convenzione o altro atto tra la parte richiedente ed il Gestore, in un corrispondente numero di giornate lavorative da svolgere sulla strada in questione ovvero altri lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sia sulla medesima, sia in diversa strada agro-silvo-pastorale appartenente al territorio della Città di Pontida.

2. Tali convenzioni, approvate con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere stipulate dall'Amministrazione Comunale con associazioni, fondazioni, comitati, imprese, artigiani o privati cittadini che costituiscano un gruppo di lavoro composto da non meno di tre e non più di sette persone diverse specificamente indicate nell'atto di convenzione.

Art. 25 Classificazione

1. La classificazione di cui all'art. 1, com. 2 della Legge regionale lombarda 29 giugno 1998, n. 10 è effettuata dalla Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino, sentita l'Amministrazione Comunale della Città di Pontida.

2. Per le strade private di pubblica utilità la Comunità Montana potrà procedere alla classificazione esclusivamente su richiesta dell'Amministrazione Comunale della Città di Pontida.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino potrà redigere apposita proposta per l'individuazione, la revisione o

l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

4. L'Amministrazione Comunale della Città di Pontida provvederà con apposito atto amministrativo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, alla redazione dell'elenco delle strade che devono considerarsi agro-silvo-pastorali, sulla base delle indicazioni di cui ai precedenti commi, e previo accertamento mediante sopralluoghi effettuati dal Responsabile del Settore tecnico.

5. Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per quindici giorni. Contro tale proposta potranno essere da chiunque protocollate osservazioni e/o opposizioni entro la scadenza della pubblicazione.

6. La denominazione delle strade che devono attualmente considerarsi agro-silvo-pastorali, sulla base della classificazione di cui ai precedenti commi, è stabilita nell'allegato A al presente regolamento.

Art. 26 Giornata delle strade

1. Sono istituite a partire dal corrente anno, riprendendo un'antica e gloriosa tradizione locale propria della Valle San Martino, le cosiddette "Giornate delle Strade", da svolgersi ogni anno, nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi su indicazione del Sindaco o dell'Assessore di riferimento, possibilmente in coincidenza con la "Giornata del Verde Pulito" annualmente stabilita da Regione Lombardia, al fine di provvedere alla pulizia, alla manutenzione ordinaria ed, eventualmente, alla manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento. I partecipanti, iscritti in un'apposita lista contenuta nel registro di cui all'art. 11 del presente regolamento, avranno diritto l'anno successivo ad uno sconto del 50% sulla tariffa di cui all'art. 23, com. 3 del presente regolamento.

Art. 27 Controlli

1. L'Ufficio Tecnico effettua le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima, nonché la natura e l'entità del ripristino.

Art. 28 Comportamenti degli utenti

1. È vietata la sosta dei veicoli autorizzati al transito lungo il tracciato delle strade agro-silvo-pastorali se non per il tempo strettamente necessario per il carico e/o lo scarico delle merci, nonché per la salita e/o la discesa delle persone.

2. È altresì vietato il transito e la sosta dei mezzi autorizzati su percorsi diversi dalle strade suddette quali, a titolo di esempio, fondi, boschi, pascoli, ruscelli, scarpate della strada agro-silvo-pastorale, terreni attigui alla strada agro-silvo-pastorale, anche se di proprietà, ad esclusione delle categorie d'uso di cui all'art. 9 comma 5 lettera h.

3. La sosta dei veicoli autorizzati al transito lungo il tracciato delle strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento è consentita esclusivamente nelle aree appositamente segnalate e/o indicate agli utenti nel permesso al transito rilasciato dall'ufficio tecnico.

4. È assolutamente vietato il trascinarsi di piante, legname o altro tipo di materiale lungo il tracciato delle strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento.

Art. 29 Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Art. 30 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore in seguito alla esecutività approvata con apposita deliberazione del Consiglio comunale.